

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NOLI E TRASPORTI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d'impiego dei materiali, noli e trasporti occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale 108/CT per i lavori di "Sistemazione tratto di marciapiedi e aiuola angolo Via Veneto e Via Macherione".

ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I materiali da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di cui all'art. 1 e precisamente: Sistemazione tratto di marciapiedi e aiuola angolo Via Veneto e Via Macherione.

ART. 3 - IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE

L'importo della fornitura a base d'appalto è di euro (escluso I.V.A.) così ripartite:

FONDO SICILIANO	€ 19.810,46
Totale	€ 19.810,46

ART. 4 - QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per la qualità e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I materiali non accettati dalla D.L. per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa entro tre giorni dall'accertamento. In caso di ritardo, sarà applicata la penale prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia l'Impresa non provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi allo accertamento, la Direzione dei Lavori procedere d'Ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di pagamento.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia dell'appalto, sarà pari ad un versamento dell'importo netto risultante. In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito di Diritto Pubblico, da Banche di interesse nazionale e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, o una fidejussione assicurativa, giusto l'art.16 della L.R. 02/08/1954 n°32. Qualora dovesse accettarsi la fidejussione, il ribasso d'asta offerto dall'Impresa dovrà essere migliorato ai sensi della Circolare della Regione Siciliana - Assessorato ai LL.PP. n. 6453 del 17/04/1954. In caso di esonero, la maggiorazione del ribasso sarà conforme alle prescrizioni del D.P. 29/07/1948 n.1309.

ART. 6 - CONSEGNA PER L'INIZIO DELLE FORNITURE

Il verbale di consegna per l'inizio delle forniture verrà redatto successivamente all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, in cui l'affidamento contratto diviene esecutivo. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna a fornire i materiali richiesti entro le 24 ore successive, come specificato dall'articolo seguente.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

Il presente appalto ha la durata di giorni 66 naturali successivi e continui, durante i quali l'impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità

che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei Lavori fino alla concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento delle forniture. L'impresa dovrà curare tempestivamente la fornitura del materiale commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

ART. 8 - PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di € 25,82 giornaliera oltre al rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Associazione sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restanti le più gravi sanzioni cui l'Associazione potrà ricorrere.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali: escavatori, rulli compressori, vibrofinitrice, pale meccaniche, autogrù, autobetoniere.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale 17/02/1956 n.10 e dell'art. 9 della L.R. 18/11/19964 n.29, all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di consegna, qualunque sia l'ammontare delle forniture eseguite; gli stati d'avanzamento dovranno inoltre essere emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare delle forniture raggiunga l'importo di € 5.164,57 . L'ultimo acconto sarà pagato dopo l'accertamento dell'utilizzazione delle forniture, indipendentemente dal compimento del mese. a norma dell'art. 10 della L.R. 18/11/1964 n.129, sui pagamenti degli acconti nel corso dell'esecuzione delle forniture, la ritenuta di garanzia, prevista dall'art.48 del R.D. 23/05/1924 n.827 e' del 5%. La ritenuta predetta, all'ultimazione potrà essere trasformata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e su richiesta dell'appaltatore, in una fidejussione ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione della potestà prevista dall'art.12 della citata Legge Regionale 18/11/1994 n. 29. In qualunque caso di decadenza o di cessione della carica di amministratore o procuratore o direttore generale autorizzato a riscuotere per conto dell'impresa appaltatrice, l'impresa stessa deve tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione appaltante in difetto dalla quale l'Amministrazione non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART.11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le loro scadenze e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.

ART.12 - TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Deve perciò provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed adempire agli obblighi assicurativi sociali.